

**OSSERVATORIO COSTITUZIONALE**

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 4/2025

Data: 1 luglio 2025

### ***L'Italia e l'obbligo di cooperazione con la Corte penale internazionale: riflessioni attorno al caso Almasri\****

*di Luca Poltronieri Rossetti – Assegnista di ricerca in diritto internazionale presso la Scuola  
Superiore Sant'Anna di Pisa*

TITLE: Italy and the obligation to cooperate with the International Criminal Court: reflections on the Almasri case

ABSTRACT: Il contributo esamina la vicenda dell'arresto, rilascio e rimpatrio da parte delle autorità italiane del generale libico Osema Almasri Habish Najeem, destinatario di un mandato di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) nel gennaio 2025. Dopo aver riassunto lo svolgimento dei fatti, è analizzato il quadro normativo che disciplina la cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte, come base per una valutazione del comportamento tenuto dalle autorità italiane e della sua conformità agli obblighi previsti dallo Statuto di Roma. In particolare, ci si sofferma sul ruolo del Ministro della giustizia e sull'interpretazione della legge di cooperazione fornita dalla corte di appello di Roma. Sono infine esaminati i profili di responsabilità internazionale dello Stato per la violazione degli obblighi di cooperazione, le procedure previste dallo Statuto per il suo accertamento e le possibili conseguenze giuridiche.

---

\* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

This paper analyzes the case of the arrest, release and repatriation by the Italian authorities of Libyan general Osema Almasri Habish Najeem, addressee of an arrest warrant for war crimes and crimes against humanity issued by the International Criminal Court in January 2025. After summarizing the facts, the contribution examines the legal framework that governs the cooperation between Italy and the Court, as a basis to assess the behavior of the Italian authorities and its compliance with obligations under the Rome Statute. In particular, the paper focuses on the role of the Minister of Justice and on the interpretation of the law on cooperation provided by the Rome court of appeals. The paper then considers the question of the international responsibility of the State for failure to comply with the obligations to cooperate, the procedures available under the Rome Statute to ascertain it, and the potential legal consequences.

**KEYWORDS:** Corte penale internazionale; obblighi di cooperazione; arresto e consegna; accertamento della mancata cooperazione; International Criminal Court; obligation to cooperate; arrest and surrender; findings of non-compliance

**SOMMARIO:** 1. Il caso Almasri: genesi e svolgimento di una vicenda non ancora conclusa. – 2. Il quadro giuridico della cooperazione tra l'Italia e la CPI. – 3. Il comportamento delle autorità italiane: il ruolo del Ministro della giustizia e i presunti vizi del mandato di arresto. – 4. (segue) Le decisioni del PG e della corte di appello di Roma. – 5. La responsabilità dello Stato italiano per violazione degli obblighi di cooperazione. – 6. (segue) La procedura ex art. 87(7) dello Statuto di Roma: presupposti e possibili conseguenze. – 7. Considerazioni conclusive.

## **1. Il caso Almasri: genesi e svolgimento di una vicenda non ancora conclusa**

La nota vicenda dell'arresto, rilascio e rimpatrio da parte dell'Italia del generale libico Osema Almasri Habish Najeem (innanzi semplicemente Almasri), destinatario di un mandato di arresto per crimini contro l'umanità e crimini di guerra emesso il 18 gennaio 2025 dalla Camera preliminare (CP) della Corte penale internazionale (CPI, la Corte)<sup>1</sup>, è stata ed è tutt'ora oggetto di acceso

---

<sup>1</sup> Il mandato, in forma riveduta e corretta è stato reso pubblico il 24 gennaio 2025. V. CPI, Camera preliminare I, versione corretta del 'Mandato di arresto nei confronti di Osama Elmasry/Almasri Njeem' del 18 gennaio 2025 (ICC01/11-149-US-Exp), con l'opinione dissenziente della giudice Socorro Flores Liera, ICC-01/11-152-Anx, 24

dibattito politico<sup>2</sup> e discussione tra gli esperti di diritto penale e processuale penale internazionale<sup>3</sup>. L'attenzione rivolta al caso è del tutto giustificata non solo alla luce della estrema gravità delle condotte contestate all'accusato, ma anche perché si tratta della prima interazione tra l'Italia e la CPI rispetto all'esecuzione di richieste di cooperazione avanzate sulla base della Parte 9<sup>a</sup> dello Statuto di Roma. Prima di procedere all'esame di questi profili è utile riassumere brevemente lo svolgimento dei fatti e delle vicende processuali, i cui contorni sono oggi più chiari grazie alla procedura di *non-compliance* istituita ex art. 87(7) dello Statuto di Roma<sup>4</sup>.

Anzitutto, va ricordato che la giurisdizione della CPI nei confronti della Libia, Stato non parte allo Statuto di Roma, si fonda sul *referral* del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contenuto nella risoluzione 1970 (2011). Il Procuratore della CPI, nell'ambito dei diversi filoni d'indagine nella situazione libica ha inoltrato ai giudici preliminari, in forma confidenziale, la richiesta di emissione di un mandato di arresto all'indirizzo di Almasri il 2 ottobre 2024<sup>5</sup>. Il 17 gennaio 2025 la

---

gennaio 2025. Tutti i documenti e le decisioni della Corte sono consultabili al sito <https://www.icc-cpi.int/>. Per un'analisi dei profili sostanziali del mandato, v. M. CRIPPA, L. PARSI, *I profili di responsabilità del generale libico Elmasry nel mandato di arresto della Corte penale internazionale*, in *Sistema penale*, fasc. 2, 2025, 125 ss.

<sup>2</sup> V. Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta n. 422, 5 febbraio 2025. V. anche la mozione di sfiducia 1/00396 nei confronti del Ministro Nordio, respinta dalla Camera il 26 marzo 2025; Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta n. 456, 26 marzo 2025.

<sup>3</sup> V. i contributi di V. BOLICI, A. DI MARTINO, *La pagliuzza e la trave: il caso Almasri*, in *Questione Giustizia*, 25 gennaio 2025; K. GAVRYSH, *Un po' di chiarezza sulla mancata consegna di Osama Elmasry Njeem alla Corte penale internazionale*, in *SIDIBlog*, 24 gennaio 2025; M. CAIANIELLO, C. MELONI, *Caso Almasri: una discutibile interpretazione della legge di cooperazione dell'Italia con la CPI ha portato alla scarcerazione del primo ricercato arrestato sul suolo europeo nell'ambito delle indagini in Libia*, in *Sistema Penale*, 25 gennaio 2025; L. POLTRONIERI ROSSETTI, *The failure to arrest and surrender Osama Elmasry Njeem: "That Awful Mess" in Rome*, in *EJIL.Talk!*, 27 gennaio 2025; G. VANACORE, *La scarcerazione del generale libico Elmasry. Nota critica alla interpretazione resa dalla Corte di Appello di Roma sull'art. 11 della legge di cooperazione tra l'Italia e la Corte Penale Internazionale*, in *Sistema Penale*, 27 gennaio 2025; M. COLORIO, M. CRIPPA, *As Rome Mutinies, Justice for Libya Fades*, in *Opinio Juris*, 31 gennaio 2025; A. DI MARTINO, *La decisione ministeriale di non consegnare un sospetto criminale internazionale come legittimo atto politico discrezionale?*, in *Questione Giustizia*, 5 febbraio 2025; A. NAPPI, *Fare chiarezza sul caso Almasri*, in *Questione Giustizia*, 3 febbraio 2025; F. MARINO, *Alcune osservazioni a margine della decisione dell'Italia di non consegnare Osama Elmasry Njeem alla Corte penale internazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2025, 192 ss.; G. PECORELLA, *A 'lost in translation' in the obligations to cooperate with the International Criminal Court: the case of Al-Masri*, in *An International Law Blog*, 22 febbraio 2025; G. LABRINI, *Errori ed orrori nella vicenda Almasri: il ruolo del Ministro della giustizia e i limiti della ragion di Stato*, in questa Rivista, n. 2, 2025, 41 ss.; K. GAVRYSH, *Il caso Elmasry: il rapporto tra la legge 237/2012 e lo Statuto della Corte penale internazionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 1, 2025, 111 ss. V. anche la posizione del Consiglio direttivo della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea: [https://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2025/01/Sulla-liberazione-e-al-rimpatrio-di-Osama-Elmasry\\_CD\\_SID1.pdf](https://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2025/01/Sulla-liberazione-e-al-rimpatrio-di-Osama-Elmasry_CD_SID1.pdf).

<sup>4</sup> CPI, Camera preliminare I, invito alla Repubblica Italiana a presentare osservazioni riguardo alla mancata consegna di Elmasry/Almasri Njeem alla Corte a seguito dell'arresto, ICC-01/11-162, 17 febbraio 2025.

<sup>5</sup> Procuratore della CPI, richiesta sulla base dell'articolo 58 per l'emissione di un mandato d'arresto nei confronti di Osama Elmasry/Almasri Njeem, ICC-01/11-140-US-Exp, 2 ottobre 2024.

Corte è stata informata che Almasri si trovava nell'area Schengen<sup>6</sup>. La Camera preliminare si è riunita *ad horas* e il 18 gennaio 2025 ha emesso a maggioranza, con l'opinione dissenziente della giudice Socorro Flores Liera, il mandato d'arresto nei confronti di Almasri<sup>7</sup>. Lo stesso giorno la CP ha inoltrato alcune richieste di cooperazione a diversi Stati europei «al fine di sequestrare qualsiasi prova o dispositivo rinvenuto sul sospettato, che potesse contenere elementi di prova e di inviare tali prove alla Corte»<sup>8</sup>. Sempre in tale data, la Cancelleria ha trasmesso a sei Stati europei in cui si riteneva probabile la presenza del sospettato altrettante richieste urgenti di fermo (*provisional arrest*), in base all'art. 92 dello Statuto. Tale disposizione consente alla Corte, in casi urgenti e sulla scorta di una documentazione particolarmente snella, di richiedere l'arresto provvisorio di un ricercato, in pendenza della trasmissione allo Stato della richiesta di consegna redatta nelle forme di cui all'art. 91 dello Statuto<sup>9</sup>. Le richieste di cooperazione sono state trasmesse all'Italia il 18 gennaio mediante il canale diplomatico – l'ambasciata italiana a L'Aia – in ossequio alla scelta effettuata dal nostro Paese sulla base dell'art. 87(1) dello Statuto<sup>10</sup>. Lo stesso giorno la Corte ha richiesto all'INTERPOL l'emissione di una *Red Notice* nei confronti di Almasri. Il 19 gennaio la DIGOS di Torino ha localizzato il sospettato e ha proceduto all'arresto e al sequestro di alcuni beni in suo possesso. L'arresto è stato poi comunicato al Ministro della giustizia e al procuratore generale (PG) presso la corte di appello di Roma, per l'esercizio delle rispettive competenze sulla base della L. 237/2012 in materia di cooperazione con la CPI<sup>11</sup>. Il 21 gennaio, su istanza della difesa del sospettato e col parere favorevole del PG, la corte d'appello di Roma ha dichiarato: a) l'irritualità dell'arresto effettuato dalla DIGOS, stante la mancata «prodromica e irrinunciabile interlocuzione» tra il PG e il Ministro della giustizia e l'inapplicabilità al caso di specie delle norme del codice di procedura penale sull'arresto d'iniziativa in casi urgenti<sup>12</sup>; b) il non luogo a provvedere sulla misura della custodia cautelare del sospettato, che il PG non aveva richiesto in assenza della trasmissione degli atti da parte del Ministro, che era rimasto inerte nonostante le

---

<sup>6</sup> ICC-01/11-162, cit., par. 3.

<sup>7</sup> CPI, comunicato stampa del 22 gennaio 2025; ICC-01/11-152-Anx, cit.

<sup>8</sup> ICC-01/11-162, cit., par. 4.

<sup>9</sup> L'art. 91(2) dello Statuto precisa forma e contenuto della richiesta ordinaria di arresto e consegna, che prevede di allegare copia del mandato di arresto.

<sup>10</sup> Repubblica Italiana, notifica sulla base dell'art. 87(1) e (2) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 28 aprile 2004. Nella stessa notifica l'Italia ha comunicato di voler ricevere le richieste di cooperazione e i documenti a supporto in lingua italiana, accompagnate da una traduzione in francese.

<sup>11</sup> Corte d'appello di Roma, IV sez. pen., ordinanza del 21 gennaio 2025, 1-2.

<sup>12</sup> *Ivi*, 2-3.

sollecitazioni dello stesso PG<sup>13</sup>. Di conseguenza, la corte d'appello ha disposto la liberazione di Almasri e la restituzione dei beni sequestrati in occasione dell'arresto. La sera del 21 gennaio Almasri è stato raggiunto da un ordine di espulsione adottato, a quanto riferito dal Ministro degli interni, per «motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato» e considerata la «pericolosità sociale» del sospettato<sup>14</sup>. Subito dopo, il sospettato è stato riaccompagnato a Tripoli su un volo militare. Il giorno seguente la Corte ha diffuso un comunicato stampa in cui lamentava che la liberazione e il rimpatrio di Almasri erano stati posti in essere dallo Stato italiano «without prior notice or consultation with the Court»<sup>15</sup>. Venute meno le ragioni di riservatezza, la Corte ha reso pubblico il mandato il 24 gennaio 2025, in versione emendata da alcuni errori materiali e corredata dall'opinione dissenziente<sup>16</sup>. Il 17 febbraio 2025 la Corte ha formalmente avviato la procedura ex art. 87(7) dello Statuto per l'accertamento di possibili violazioni dell'obbligo di eseguire le richieste di cooperazione, invitando lo Stato a presentare le proprie osservazioni<sup>17</sup>. Il 25 febbraio è stato reso pubblico l'atto di intervento del Procuratore<sup>18</sup>. Il 3 marzo l'*Office of Public Counsel for Victims* ha presentato una richiesta di intervento nel procedimento, respinta dalla Corte<sup>19</sup>. L'Italia, dopo aver domandato in due circostanze una proroga del termine inizialmente fissato, ha depositato il 6 maggio 2025 la sua memoria difensiva<sup>20</sup>.

<sup>13</sup> *Ivi*, 3-4. Il PG, nell'atto di intervento davanti alla corte d'appello, dichiara di aver interpellato il Ministro il 20 gennaio. Il Ministro ha diffuso, il pomeriggio del 21 gennaio, un laconico comunicato stampa in cui affermava che «Considerato il complesso carteggio, il Ministro sta valutando la trasmissione formale della richiesta della CPI al Procuratore generale di Roma, ai sensi dell'articolo 4 della legge 237 del 2012». Ciò avveniva mentre Almasri era già in procinto di essere ricondotto in Libia.

<sup>14</sup> Resoconto stenografico della seduta n. 422, cit., 8-11. Il Ministro indica come base giuridica del rimpatrio l'art. 13 del d. lgs. 286/1998.

<sup>15</sup> Comunicato stampa del 22 gennaio 2025, cit.

<sup>16</sup> CPI, Camera preliminare I, decisione di rimuovere la confidenzialità del 'Mandato di arresto nei confronti di Osama Elmasry/Almasri Njeem' emesso il 18 gennaio 2025, ICC-01/11-153, 24 gennaio 2025.

<sup>17</sup> ICC-01/11-162, cit., par. 10-12.

<sup>18</sup> Procuratore della CPI, versione pubblica redatta della "Richiesta di una pronuncia di mancata ottemperanza sulla base dell'articolo 87(7) nei confronti della Repubblica Italiana per il rilascio di Osama Elmasry/Almasri Njeem", ICC-01/11-163-Red2, 25 febbraio 2025.

<sup>19</sup> OPCV, richiesta di comparire davanti alla Camera sulla base della regola 81(4) del Regolamento della Corte, ICC-01/11-165-Red, 3 marzo 2025; Corte penale internazionale, Camera preliminare I, decisione sulla richiesta dell'OPCV di partecipare al procedimento ex articolo 87(7) dello Statuto, ICC-01/11-170, 19 marzo 2025.

<sup>20</sup> Sulla difesa italiana v. *infra* par. 6, note 90-98.

## 2. Il quadro giuridico della cooperazione tra l'Italia e la CPI

Prima di esaminare la dinamica della (mancata) cooperazione tra l'Italia e la CPI nel caso di specie è opportuno mettere a fuoco le coordinate giuridiche che governano tale cooperazione, come risultano dall'interazione tra le fonti internazionali e la disciplina nazionale.

Lo Statuto di Roma dedica la Parte 9<sup>a</sup> alle questioni di cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria. Essa costituisce un corpus di norme procedurali "esterne", caratterizzate da una impostazione tendenzialmente verticale nel rapporto con gli Stati Parte, che evidenzia la peculiarità della Corte quale distinto organo giudiziario internazionale e le differenze con i tradizionali regimi interstatali di estradizione e cooperazione giudiziaria. Ciò si realizza, a seconda dei casi, escludendo o riducendo fortemente i margini di discrezionalità in capo agli Stati nell'attuazione delle richieste di cooperazione<sup>21</sup>.

L'art. 86 dello Statuto, rubricato «Obbligo generale di cooperazione», stabilisce che gli Stati Parte hanno il dovere di «cooperare pienamente» con la Corte. Poiché gli specifici obblighi di cooperazione sono dettagliatamente fissati dallo Statuto, in dottrina si è discusso se l'art. 86 abbia una effettiva portata sostanziale o mero carattere esortativo. Autorevoli commentatori hanno sostenuto che la disposizione in esame costituisce un importante parametro interpretativo volto ad assicurare che tutti i rapporti di cooperazione siano assoggettati al generale principio di buona fede e leale collaborazione<sup>22</sup>. Il dovere di cooperazione è poi rafforzato dall'obbligo per gli Stati Parte, sancito all'art. 88 dello Statuto, di dotarsi degli strumenti giuridici nazionali necessari a fornire in concreto la cooperazione richiesta<sup>23</sup>.

Venendo agli obblighi di cooperazione direttamente rilevanti nel caso Almasri, si deve fare riferimento agli artt. 91 e 92 dello Statuto per quanto concerne la richiesta di arresto e consegna, e

---

<sup>21</sup> C. KREB, K. PROST, *Part 9, International Cooperation and Judicial Assistance: Preliminary Remarks*, in K. AMBOS (ed.), *Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary*, München/Oxford/Baden-Baden, 2021, 2445-2447 parlano di «(weak) vertical cooperation regime». Tale impostazione è temperata da alcuni elementi procedurali orizzontali. È questo il caso, ad esempio, delle ipotesi di consultazione tra la Corte e lo Stato richiesto, o della possibilità di sospendere temporaneamente, in casi e per motivi tassativamente disciplinati, l'esecuzione di alcune richieste di cooperazione (v. gli artt. 89(2) e (4), 90, 91(4), 93(3), (4), (5) e (9), 94, 95, 96(3), 97 e 98 dello Statuto di Roma). Sul punto, v. K. GAVRYSH, *Il caso Elmasry*, cit., 122-125.

<sup>22</sup> C. KREB, K. PROST, *Article 86*, in K. AMBOS (ed.), *Commentary*, cit., 2455. L'obbligo generale di cooperare pienamente comprende il dovere degli Stati Parte di agire senza ingiustificato ritardo e con la dovuta diligenza.

<sup>23</sup> C. KREB, K. PROST, *Article 88*, in K. AMBOS (ed.), *Commentary*, cit., 2493. Poiché lo Stato Parte ha l'obbligo di cooperare pienamente con la Corte «in accordance with the provisions of [the] Statute» è necessario che le disposizioni nazionali pertinenti siano rispettose dello Statuto.

agli artt. 93(1)(h), 96 e 99(1) per quanto concerne le altre richieste. Queste ultime riguardavano l'esecuzione di un ordine di sequestro di materiali o dispositivi rinvenuti sulla persona del sospettato o presenti nel luogo dell'arresto<sup>24</sup>. Per quanto concerne l'arresto la Corte, data la necessità di procedere con urgenza, ha chiesto l'arresto provvisorio di Almasri in base all'art. 92 dello Statuto, con riserva della successiva trasmissione della richiesta di consegna nelle forme previste dall'art. 91 dello Statuto. Una richiesta urgente di questo tipo può essere fatta «con ogni mezzo capace di produrre una traccia scritta» e deve contenere: a) informazioni sufficienti a identificare la persona ricercata e il luogo dove potrebbe trovarsi; b) una descrizione succinta dei crimini per cui si chiede l'arresto e degli elementi di fatto che li integrano; c) la dichiarazione circa l'esistenza del mandato d'arresto; d) la dichiarazione che seguirà formale richiesta di consegna<sup>25</sup>. È interessante notare che la richiesta di arresto provvisorio, a stretto rigore, non richiederebbe nemmeno la contestuale trasmissione allo Stato del mandato di arresto. L'obbligo di eseguirlo sorge immediatamente con l'inoltro della richiesta allo Stato, sulla base della mera dichiarazione di esistenza del mandato<sup>26</sup>. La sua piena ostensione è richiesta soltanto in un secondo momento, con la trasmissione della domanda di consegna ex art. 91(2) dello Statuto. Ciò rafforza l'idea, connaturata al carattere sostanzialmente verticale della procedura di arresto e consegna, che sia escluso ogni sindacato da parte delle autorità dello Stato richiesto sugli aspetti formali e sostanziali del sottostante mandato. Per espressa previsione dell'art. 59(4) dello Statuto è preclusa ogni valutazione sulla validità del mandato in capo all'autorità giudiziaria nazionale chiamata a pronunciarsi sulla restrizione della libertà del sospettato arrestato su richiesta della Corte. *A fortiori* sembra da escludere un simile sindacato in capo all'autorità politica o amministrativa competente per i rapporti con la CPI. Come si dirà in seguito, è lo Statuto stesso a prevedere le modalità con cui far constare eventuali ostacoli giuridici all'esecuzione, anche derivanti dalla disciplina nazionale applicabile,

---

<sup>24</sup> CPI, Camera preliminare I, ordine al Cancelliere riguardo alla perquisizione e al sequestro nei riguardi di Osama Elmasry/Almasri Njeem, ICC01/11-150-US-Exp, 18 gennaio 2025.

<sup>25</sup> Art. 92(2) dello Statuto di Roma. La regola 188 del Reg. di procedura e prova precisa che tale richiesta deve essere trasmessa entro 60 giorni.

<sup>26</sup> L'art. 59(1) dello Statuto dispone che dal momento in cui lo Stato ha ricevuto la richiesta di arresto provvisorio «deve immediatamente intraprendere i passi necessari per arrestare la persona in questione sulla base del proprio diritto e delle disposizioni della Parte 9<sup>a</sup>».

tramite l'istituto delle consultazioni<sup>27</sup>, ovvero suscitare un controllo di legalità su alcune richieste di cooperazione<sup>28</sup> o sui presupposti per l'emanazione del mandato<sup>29</sup>.

Per quanto riguarda il versante interno della procedura di cooperazione, si deve fare riferimento alle disposizioni della L. 237/2012, adottata dall'Italia per dotarsi degli strumenti necessari ad assicurare la cooperazione con la Corte<sup>30</sup>.

Da un punto di vista istituzionale, la legge di cooperazione individua due categorie di organi e prerogative coinvolti nell'esecuzione delle richieste di cooperazione della Corte. Da un lato, vi sono le competenze politico-amministrative, incentrate sul ruolo del Ministro della giustizia, al quale compete «in via esclusiva» curare i rapporti con la Corte, riceverne le richieste e darvi seguito, se del caso coordinando la propria azione con altri ministri interessati, istituzioni o organi dello Stato, e presentare alla Corte atti o richieste<sup>31</sup>. Nel fare ciò il Ministro deve assicurare la riservatezza delle richieste di cooperazione e la loro esecuzione «in tempi rapidi»<sup>32</sup>. Dall'altro, vi sono le competenze giurisdizionali, incentrate sulle funzioni del PG presso la corte di appello di Roma e della corte di appello medesima. È a tali organi che spetta tradurre in pratica le richieste della CPI, presentando le istanze e adottando i provvedimenti giurisdizionali necessari.

È importante notare come in linea generale le competenze ministeriali si limitino alla trasmissione al PG degli atti e delle richieste provenienti dalla CPI, affinché questi vi dia esecuzione attivando le opportune procedure e inoltrando le relative istanze alla corte di appello<sup>33</sup>. In tal senso dispone chiaramente l'art. 4 della L. 237/2012, che stabilisce che il Ministro «dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perché vi dia esecuzione». Alla luce di un'analisi testuale,

---

<sup>27</sup> Art. 97 dello Statuto di Roma.

<sup>28</sup> Regola 108 del Reg. della Corte. Questo rimedio non si applica alle richieste di arresto e consegna, ma solo alle altre richieste previste dall'art. 93 e presuppone l'esperimento delle consultazioni.

<sup>29</sup> Regola 117(3) del Reg. di procedura e prova, che consente l'impugnazione del mandato da parte dell'accusato davanti alla CP.

<sup>30</sup> Sull'adeguamento da parte dell'Italia allo Statuto in tema di cooperazione, v. C. PIVIDORI, *La legge italiana di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale*, in questa *Rivista*, 2014, 1 ss.; E. GUARDUCCI, C. TUCCIARELLI, *Il parziale adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale nella legge n.237 del 2012*, in *Federalismi.it*, 2013, 1 ss.

<sup>31</sup> Art. 2, co. 1, L. 237/2012.

<sup>32</sup> Art. 2, co. 3, L. 237/2012.

<sup>33</sup> K. GAVRYSH, *Il caso Elmasry*, cit., 123 parla a tal proposito di «funzione veicolare». Vi sono, tuttavia, fattispecie che prevedono un margine di discrezionalità, come l'ipotesi di consegna di documenti o il compimento di atti d'indagine che possano compromettere la sicurezza nazionale (v. artt. 72 e 93(4) dello Statuto di Roma e art. 5, co. 2, L. 237/2012) o la decisione sulla priorità di esecuzione in caso di concorso tra più richieste di cooperazione (v. art. 90 dello Statuto di Roma e art. 2, co. 2, L. 237/2012).

sistematica e teleologica della legge di cooperazione appare quindi infondata la tesi secondo cui il Ministro della giustizia godrebbe di un margine di discrezionalità valutativa nel decidere se dare o meno attuazione ad una richiesta di arresto e consegna<sup>34</sup>.

Per quanto concerne la procedura di arresto e consegna la legge di cooperazione prevede all'art. 11, co. 1, che il PG «ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello [di Roma] l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna». La corte d'appello decide con ordinanza, ricorribile per cassazione<sup>35</sup>. Tale procedura trova applicazione, secondo il disposto dell'art. 14 della L. 237/2012, anche quando l'arresto è richiesto in via provvisoria ex art. 92 dello Statuto. In tal caso, la richiesta può comunque essere eseguita in attesa che sia inoltrata la formale richiesta di consegna, se: «a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna; b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona».

### **3. Il comportamento delle autorità italiane: il ruolo del Ministro della giustizia e i presunti vizi del mandato di arresto**

Il 5 febbraio 2025 i Ministri Nordio e Piantedosi hanno svolto davanti alla Camera dei deputati la loro informativa sulla vicenda Almasri<sup>36</sup>. In particolare, le argomentazioni del Ministro della giustizia meritano di essere attentamente esaminate. Nordio prende le mosse da una ricostruzione alternativa del ruolo politico del Ministro nella procedura di arresto e consegna, per poi illustrare alcuni presunti vizi formali e sostanziali del sottostante mandato, che avrebbero non solo

---

<sup>34</sup> La tesi, favorevole al riconoscimento di «una certa dose di discrezionalità», è stata sostenuta in un'intervista da Sabino Cassese, [https://www.ilmessaggero.it/politica/almasri\\_mai\\_condannato\\_governo\\_arresto\\_cassese-8647032.html](https://www.ilmessaggero.it/politica/almasri_mai_condannato_governo_arresto_cassese-8647032.html). In senso contrario, con argomenti condivisibili, v. le repliche di A. DI MARTINO, *Minare la Corte non è questione di procedura*, in *il Manifesto*, 11 febbraio 2025 e G. DELLA MORTE, *Caso Almasri, perché Cassese sbaglia. L'Italia ha violato norme internazionali*, in *Domani*, 14 febbraio 2025.

<sup>35</sup> Art. 11, co. 2, L. 237/2012, che rinvia all'art. 719 del c.p.p.

<sup>36</sup> Resoconto stenografico della seduta n. 422, cit.

giustificato, ma addirittura reso doveroso il comportamento attendista del suo ufficio<sup>37</sup>. In particolare, il Ministro sostiene che il ruolo attribuitogli dalla legge non sarebbe «semplicemente quello di un organo di transito delle richieste che arrivano dalla Corte; non è un passacarte, è un organo politico che deve meditare il contenuto di queste richieste»<sup>38</sup>. Tale ruolo si estenderebbe alla facoltà di compiere rispetto alla richiesta della CPI una «riflessione critica, sul suo procedere logico, sulla sua coerenza argomentativa, sui dettagli degli elementi citati e sulla coerenza delle conclusioni cui perviene»<sup>39</sup>. Nel caso di specie, all'esito di quello che si configura come un penetrante sindacato di merito, il Ministro perviene alla conclusione che il mandato sarebbe «radicalmente nullo»<sup>40</sup>. Questa impostazione non può essere considerata persuasiva in quanto, da un lato, risente dell'erronea assimilazione della procedura verticale o quasi-verticale di cooperazione con la CPI alle ordinarie procedure estradizionali a carattere orizzontale tra Stati e, dall'altro, pretende di dedurre l'esistenza di una discrezionalità politica e di un potere di sindacato da indicazioni testuali che, come si è visto, depongono nettamente in senso contrario<sup>41</sup>. Inoltre, sul piano dei rapporti tra ordinamenti, la posizione del Ministro sembra informata a una sorta di monismo con primato del diritto interno sugli obblighi internazionali, alla stregua del quale sarebbe permesso agli organi dello Stato italiano – inclusi quelli politici – compiere un controllo unilaterale sugli atti di un diverso ordinamento giuridico sulla base dei parametri di legalità applicabili ad atti analoghi nel diritto nazionale<sup>42</sup>. Questa impostazione è in contrasto tanto con l'apertura internazionalistica dell'ordinamento italiano e con la prevalente lettura dualistica dei rapporti con l'ordinamento internazionale<sup>43</sup>, tanto con il principio consuetudinario codificato all'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, secondo cui uno Stato «non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato»<sup>44</sup>.

<sup>37</sup> *Ivi*, 5. Secondo il Ministro, la trasmissione al PG «prima di aver risolto queste discrasie e queste incongruenze, sarebbe stata, da parte mia, non solo inopportuna, ma prima ancora illegittima».

<sup>38</sup> *Ivi*, 3.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> Ciò vale per i già citati artt. 2 e 4 della L. 237/2012, così come per l'art. 11 in tema di arresto e consegna.

<sup>42</sup> Nell'informativa sono presenti vari riferimenti al diritto processuale penale nazionale e ai «principi generali della procedura penale» come parametri per valutare la legalità degli atti della CPI.

<sup>43</sup> Per una ricostruzione storica degli approcci della dottrina e della giurisprudenza costituzionale sul rapporto tra ordinamenti, v. F. SALERNO, *Il neo-dualismo della Corte costituzionale nei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2006, 340 ss.

<sup>44</sup> L'art. 93(3) dello Statuto prevede un'ipotesi di opponibilità da parte dello Stato di un (contro)limite interno rappresentato da un «fundamental legal principle of general application», ma solo con riferimento alle richieste di

Venendo ora alle criticità rilevate dal Ministro, le argomentazioni esposte nell'informativa vertono, da un lato, su alcuni aspetti formali delle richieste di cooperazione e dei materiali a supporto trasmessi allo Stato italiano e, dall'altro, su alcuni vizi intrinseci del mandato, che sarebbero stati corretti dalla CPI nella versione emendata del 24 gennaio e rilevati dalla giudice dissenziente<sup>45</sup>.

In relazione agli aspetti formali le argomentazioni ministeriali appaiono deboli e avrebbero dovuto, eventualmente, essere svolte in sede di consultazione con la Corte. Il Ministro lamenta il fatto che i documenti sarebbero stati trasmessi in lingua inglese, corredati da svariati allegati in lingua araba (la lingua conosciuta dal sospettato). È senz'altro vero che l'Italia, conformemente all'art. 87(2) dello Statuto, ha optato per ricevere le richieste di cooperazione e i documenti a supporto nella lingua nazionale, corredati da una traduzione in francese, e che la Cancelleria deve attenersi a tali indicazioni formali nella trasmissione degli atti<sup>46</sup>. Tuttavia, non è irragionevole ritenere che l'estrema urgenza connessa alla richiesta di arresto provvisorio consentisse di inviare, almeno in prima battuta, le richieste e i documenti nella principale lingua di lavoro della Corte e in quella del sospettato, con la possibilità di inviare in seguito le relative traduzioni<sup>47</sup>. Ciò che rileva è che le autorità dello Stato richiesto siano state messe in condizione di conoscere gli estremi essenziali della richiesta di cooperazione e delle decisioni che ne costituivano la base giuridica. Del resto, la «riflessione critica» del Ministro sul mandato presuppone la piena contezza e comprensione del contenuto degli atti. In ogni caso, nessuna disposizione statutaria o regolamentare consente di affermare che la temporanea inosservanza delle norme in tema di traduzione, in presenza di giustificate ragioni di urgenza, possa incidere sulla validità delle richieste di cooperazione, facendo venir meno o posticipando l'insorgere dell'obbligo di eseguirle. Rispetto ai tempi di trasmissione del «complesso carteggio»<sup>48</sup>, è da notare come il Ministro affermi di aver ricevuto la documentazione dall'ambasciatore italiano all'Aia soltanto il pomeriggio del 20

---

cooperazione diverse da quella di arresto e consegna. L'art. 13, co. 3, lettera c), L. 237/2012 consente alla corte d'appello di negare anche la consegna «se la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato». In ogni caso, questa valutazione è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

<sup>45</sup> Il Ministro sembra far intendere che l'esistenza e il contenuto del *dissent* indebolirebbero in qualche modo il mandato, al punto da revocare in dubbio l'obbligo di cooperazione.

<sup>46</sup> V. regole 31(3)(a), 40(5)-(6) del Reg. della Corte; regola 35(1) del Reg. della Cancelleria; regole 176, 178 e 187 del Reg. di procedura e prova.

<sup>47</sup> G. PECORELLA, *A 'lost in translation'*, cit.

<sup>48</sup> V. *supra* nota 13.

gennaio. Questa circostanza non era comunque idonea a sollevare il Ministro dall'obbligo di esercitare in tempi rapidi le sue competenze, ed è in ogni caso rivelatrice di un grave difetto di coordinamento tra autorità dello Stato italiano, rilevante ai fini del giudizio sul mancato adempimento dell'obbligo di cooperazione<sup>49</sup>.

Per quanto riguarda i presunti vizi del mandato, le argomentazioni ministeriali sembrano poggiare su una difettosa comprensione dei presupposti per l'esercizio della giurisdizione della CPI e delle regole processuali che ne governano la procedura. La prima doglianza del Ministro attiene all'individuazione del *tempus commissi delicti*. Nordio contesta che il mandato sarebbe contraddittorio quanto all'individuazione del periodo di commissione dei reati ascritti ad Almasri, in quanto «il preambolo menzionava la situazione nella Giamahiria Araba Libica a partire dal febbraio 2011»<sup>50</sup>, mentre la parte motiva del provvedimento faceva riferimento a condotte poste in essere «a partire all'incirca dal febbraio 2015». Ciò avrebbe determinato, secondo il Ministro, una «incertezza assoluta» sulla data di commissione dei reati e un «vizio assoluto [...] della struttura del reato»<sup>51</sup>. A ciò il Ministro aggiunge che la versione originaria del mandato e quella emendata differivano su vari aspetti, inclusa la qualificazione giuridica di alcune condotte<sup>52</sup>. Vi sono due possibili letture di questa contestazione.

La prima ipotesi è che si confonda, da un lato, l'ambito temporale della giurisdizione della Corte sulla base del *referral* col quale il Consiglio di sicurezza aveva riferito la situazione libica alla CPI (che parte dal 15 febbraio 2011) e, dall'altro, l'ambito temporale delle condotte contestate ad Almasri e coperte dal mandato (che parte dal 15 febbraio 2015). Questa non è affatto un'incongruenza, bensì la semplice conseguenza della distinzione tra la *situazione*, ossia la porzione di realtà su cui la Corte può esercitare la sua giurisdizione sulla base dei parametri territoriali, temporali, materiali e personali, e il *caso*, ossia la singola istanza di esercizio dell'azione penale nei confronti di uno o più specifici sospettati all'interno della situazione. La seconda ipotesi è che il Ministro ritenga che la versione corretta del mandato sia così radicalmente differente da quella

---

<sup>49</sup> La Corte ha chiarito che «the fact that the relevant authorities have not taken the necessary internal coordination steps is not in itself a valid justification for not taking the required action». V. CPI, Camera preliminare II, *Prosecutor v. Hussein*, decisione sulla cooperazione della Repubblica Centrafricana riguardo all'arresto e consegna di Abdel Raheem Muhammad Hussein, ICC-02/05-01/12-21, 13 novembre 2013, par. 12.

<sup>50</sup> Resoconto stenografico della seduta n. 422, cit., 3.

<sup>51</sup> *Ivi*, 4-5.

<sup>52</sup> *Ivi*, 5-6.

originaria da costituire un distinto atto giuridico, di cui avrebbe avuto contezza solo il 24 gennaio<sup>53</sup>. In realtà, nella prassi della Corte, come rilevato in dottrina<sup>54</sup>, non solo si fa spesso ricorso al rilascio di versioni corrette di precedenti provvedimenti, ma si considera il mandato d'arresto come un atto «per sua natura emendabile»<sup>55</sup>. In ogni caso, una difformità tra le due versioni del mandato tale da far dubitare della sua stessa validità avrebbe potuto essere sollevata dallo Stato nelle consultazioni, ovvero dalla difesa di Almasri attivando l'apposito rimedio giurisdizionale<sup>56</sup>.

In definitiva, anche volendo ammettere in via di ipotesi una discrezionalità valutativa in capo al Ministro, non pare ragionevolmente sostenibile, alla luce del principio generale di buona fede nell'attuazione degli obblighi convenzionali<sup>57</sup>, che i presunti vizi del mandato nel caso di specie fossero tali da impedire il doveroso e tempestivo esercizio delle prerogative ministeriali individuate dalla L. 237/2012.

Per concludere, qualche riflessione può essere svolta anche rispetto all'operato del Ministro degli interni, ed in particolare sulla decisione di espellere il sospettato immediatamente dopo la scarcerazione. A prescindere dalla opinabilità della valutazione alla base del rimpatrio, il suo risultato concreto è stato quello di impedire in radice il rinnovo dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare in modo da superare l'irritualità rilevata dai giudici. Se non si fosse proceduto così precipitosamente si sarebbe ancora potuta limitare la libertà personale di Almasri in vista della sua consegna alla CPI, evitando di incorrere nell'illecito internazionale<sup>58</sup>.

#### **4. (segue) Le decisioni del PG e della corte di appello di Roma**

L'analisi del comportamento delle autorità italiane nel caso Almasri sarebbe incompleta se non si prendessero in esame le decisioni del PG e della corte di appello di Roma che hanno portato alla scarcerazione del sospettato. La dottrina internazional-penalistica e processualistica ha già

---

<sup>53</sup> *Ibidem.*

<sup>54</sup> G. PECORELLA, *A 'lost in translation'*, cit.

<sup>55</sup> CPI, Camera preliminare IV, *Prosecutor v. Banda*, Corrigendum alla decisione sulla richiesta della difesa di permesso ad impugnare il mandato d'arresto nei confronti di Abdallah Banda Abakaer Nourain, ICC-02/05-03/09-619-Red-Corr, 13 gennaio 2015, par. 32.

<sup>56</sup> Regola 117(3) del Reg. di procedura e prova.

<sup>57</sup> V. art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Sull'obbligo di buona fede nell'esecuzione dei trattati, v. R. KOLB, *Good Faith in International Law*, Oxford/Portland, 2017, 67 ss.

<sup>58</sup> Così G. LABRINI, *Errori ed orrori*, cit., 49.

commentato criticamente queste decisioni, con argomentazioni che sono state riprese anche nell'ambito del procedimento ex art. 87(7) Statuto di Roma<sup>59</sup>. In questa sede, è sufficiente ribadire le ragioni per le quali l'interpretazione delle disposizioni della legge di cooperazione data dalle autorità giudiziarie romane non era l'unica possibile, né la più rispettosa dei canoni ermeneutici applicabili a norme strumentali all'attuazione di precisi obblighi internazionali.

In estrema sintesi, l'interpretazione degli artt. 2, 3, 4 e 11 della L. 237/2012 adottata dalla corte d'appello di Roma con l'avallo del PG: a) Ritenendo inapplicabili alla procedura di arresto e consegna su richiesta della CPI le pertinenti norme del codice di procedura penale, nonostante l'esplicito richiamo ad esse operato dall'art. 3 della stessa legge, esclude in casi di urgenza l'arresto d'iniziativa della polizia (e la relativa convalida giudiziaria) di sospettati accusati di crimini internazionali; b) Predicando la «prodromica e irrinunciabile interlocuzione» tra il Ministro della giustizia e il PG, che si realizzerebbe unicamente con la formale trasmissione degli atti della CPI dal primo al secondo, attribuisce al Ministro un improprio potere di interdizione/ostruzione rispetto all'attuazione della richiesta della Corte. La mera inerzia o ritardo nella trasmissione degli atti, contro la quale non è previsto alcun rimedio, impedirebbe al PG di chiedere la custodia cautelare e alla corte d'appello di disporla, con il rischio concreto di vanificare l'effetto utile del mandato.

La dottrina ha suggerito su entrambi questi aspetti possibili soluzioni alternative. Quanto al primo punto, è stato osservato che la corte d'appello avrebbe senz'altro potuto applicare le norme sul fermo pre-cautelare in casi urgenti di cui all'art. 716 c.p.p. in forza dell'esplicito richiamo al c.p.p. contenuto nell'art. 3 della legge di cooperazione<sup>60</sup>. Quanto al secondo, ha rilevato come la legge di cooperazione, nel prevedere che il PG «ricevuti gli atti» debba chiedere l'applicazione della misura cautelare, non precisa né la fonte né l'esatta natura di tali atti. A fronte dell'inerzia ministeriale non sembra irragionevole ritenere che il PG possa chiedere la misura cautelare sulla base di qualunque documento o atto ufficiale ad egli noto – anche proveniente da organi di cooperazione giudiziaria come INTERPOL, o da altri organi dello Stato come la polizia procedente

<sup>59</sup> V. gli scritti citati *supra*, nota 3, molti dei quali sono citati in ICC-01/11-163-Red2, cit., par. 32, nota 42.

<sup>60</sup> In questo senso, V. BOLICI, A. DI MARTINO, *La pagliuzza e la trave*, cit.; A. NAPPI, *Fare chiarezza*, cit.; M. CAIANIELLO, C. MELONI, *Caso Almasri*, cit.; K. GAVRYSH, *Il caso Elmasry*, cit., 130-137. La dottrina citata sottolinea la tendenza a confondere sul piano logico e cronologico i distinti istituti della convalida dell'arresto e dell'emissione della misura cautelare. C. TARFUSSER, *Il caso Al-Masri ovvero come distruggere la, già ridotta, credibilità di un Paese*, in *Legislazione penale*, 13 febbraio 2025, 7 sostiene che l'arresto della DIGOS non dovrebbe qualificarsi come d'iniziativa della polizia, in quanto posto in essere nell'ambito del sistema INTEPOL sulla base di una specifica richiesta della CPI.

– da cui risultino con certezza l'esistenza e gli estremi della richiesta di cooperazione e del sottostante mandato di arresto<sup>61</sup>.

In ogni caso, è del tutto evidente che l'impostazione seguita dai giudici romani produce esiti paradossali e contraddittori rispetto alla *ratio* della L. 237/2012. Essa, infatti, finisce per rendere la procedura di arresto e consegna su richiesta della CPI più macchinosa di quella applicabile ai regimi estradizionali previsti da accordi tra Stati. In altre parole, risulterebbe più semplice arrestare e consegnare un soggetto su richiesta di uno Stato per la commissione di reati comuni, piuttosto che un ricercato dalla CPI per la commissione dei più gravi crimini contemplati dal diritto internazionale. Ciò, peraltro, si pone in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 91(2)(c) dello Statuto, che stabilisce che «le condizioni per la procedura di consegna dello Stato richiesto [...] non siano più onerose di quelle applicabili alle richieste di estradizione in conformità di trattati o accordi fra lo Stato richiesto ed altri Stati; esse devono essere, per quanto possibile, meno onerose, tenuto conto della specifica natura Corte». È proprio la specificità (*the distinct nature*) della Corte come organizzazione giudiziaria internazionale distinta dagli Stati ad essere disconosciuta da una legislazione nazionale o da una sua interpretazione che impongano un ingiustificato aggravio procedurale nell'attuazione delle sue decisioni più rilevanti.

In presenza di più opzioni ermeneutiche, la corte di appello avrebbe anzitutto potuto (e dovuto) tentare una interpretazione convenzionalmente conforme delle disposizioni della legge di cooperazione, tale da garantire l'effettività delle richieste della CPI e da ridurre l'esposizione dello Stato italiano al rischio – poi concretizzatosi per effetto delle decisioni governative – di commettere un illecito internazionale. Se, al contrario, la corte avesse ritenuto impossibile una tale interpretazione, avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni rilevanti della L. 237/2012 (in particolare gli artt. 2, co. 3, 4, co. 1 e 11, co. 1) per contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost. come integrato dal parametro interposto rappresentato dagli artt. 59, 86, 88, 91 e 92 dello Statuto di Roma<sup>62</sup>. In questa prospettiva, le norme censurate presenterebbero profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui, da un lato, non prevedono alcun rimedio contro la (ingiustificata) inerzia ministeriale nella trasmissione degli atti e, dall'altro, non prevedono che il

<sup>61</sup> Così G. VANACORE, *La scarcerazione*, cit.; L. POLTRONIERI ROSSETTI, *The failure to arrest*, cit.; G. LABRINI, *Errori ed orrori*, cit., 50.

<sup>62</sup> Ci riferisce alla scansione logico-interpretativa tracciata dalle celeberrime c.d. "sentenze gemelle" (C. cost., sent. n. 348/2007 e n. 349/2007).

PG possa comunque chiedere in casi d'urgenza la custodia cautelare sulla base di atti o documenti a lui noti – anche diversi da quelli in possesso del Ministro – da cui risultino con certezza gli elementi essenziali della richiesta di cooperazione e del sottostante mandato; con ciò determinando, nei casi di mancato raccordo tra autorità politica e giurisdizionale, una pressoché certa violazione dell'obbligo di cooperazione. Entrambi questi passaggi, fondati su una consolidata giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra legge nazionale e fonti internazionali pattizie, sono stati omessi nell'iter argomentativo della corte di appello<sup>63</sup>.

Peraltro, si potrebbe anche avanzare una diversa ipotesi di ricostruzione dei rapporti tra Statuto di Roma e ordinamento italiano, con importanti conseguenze per l'esecuzione delle decisioni della CPI. Si può, infatti, argomentare che lo Statuto di Roma vada annoverato tra i trattati che beneficiano della più incisiva copertura costituzionale di cui all'art. 11 Cost., anziché di quella dell'art. 117, co. 1, con l'effetto di abilitare il giudice nazionale, in caso di antinomia, all'utilizzo della tecnica della non applicazione della norma interna contrastante con quella sovranazionale. Lo Statuto di Roma sembra rispettare le condizioni poste dalla giurisprudenza costituzionale per beneficiare di tale trattamento privilegiato<sup>64</sup>. Esso, infatti: a) ha creato un ordinamento giuridico particolare a favore del quale l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, a limitazioni relative a un attributo essenziale della sovranità, quale l'esercizio dello *jus puniendi*; b) che persegue le finalità di cui all'art. 11 Cost., come attestato dal riferimento al nesso tra giustizia penale internazionale, pace e sicurezza internazionali contenuto nel preambolo dello Statuto; c) le cui norme sono in grado di attingere «direttamente e immediatamente» la posizione giuridica degli individui<sup>65</sup>, imponendo divieti la cui violazione fa sorgere la responsabilità penale individuale. Secondo la giurisprudenza costituzionale quest'ultimo elemento – che ricorre, ad esempio, nel caso del diritto dell'Unione Europea ma non in quello della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – è decisivo al fine di individuare le tecniche di soluzione delle antinomie utilizzabili dal giudice nazionale.

---

<sup>63</sup> Per un'analisi più approfondita di questi profili, v. K. GAVRYSH, *Il caso Elmasry*, cit., 134-137; G. LABRINI, *Errori ed orrori*, cit., 48-51.

<sup>64</sup> In senso favorevole a questa ricostruzione dei rapporti tra ordinamento italiano e Statuto di Roma, v. F. SALERNO, *La coerenza dell'ordinamento interno ai trattati internazionali in ragione della Costituzione e della loro diversa natura*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2018, 19.

<sup>65</sup> V. C. cost., sent. n. 349/2007, par. 6.1.

## 5. La responsabilità dello Stato italiano per violazione degli obblighi di cooperazione

Alla luce di quanto sopra esposto, si può ora procedere all'esame delle possibili violazioni degli obblighi statutari in cui è incorso lo Stato italiano, nonché delle conseguenze che possono derivarne.

Il comportamento complessivo delle autorità italiane ha determinato la mancata esecuzione ed assicurazione degli effetti tanto della richiesta di arresto provvisorio, in violazione dell'art. 92 dello Statuto, quanto dell'ordine di sequestro, in violazione dell'art. 93(1)(h) dello Statuto. Accanto alla violazione di questi obblighi primari si possono individuare anche altre violazioni di obblighi di natura procedurale, che globalmente delineano una violazione dell'obbligo generale di cooperare pienamente con la CPI, sancito all'art. 86 dello Statuto.

Viene anzitutto in rilievo la violazione dell'obbligo di attivare senza ritardo la procedura di consultazione, prevista all'art. 97 dello Statuto, in tutti i casi in cui lo Stato richiesto rilevi problemi che possano impedire o ostacolare l'esecuzione delle richieste di cooperazione. Lo Stato italiano non ha attivato tale procedura, che era l'unica sede nella quale avrebbe potuto far constare i presunti vizi delle richieste e del mandato di arresto o altri ostacoli alla loro esecuzione. Inoltre, dalle esternazioni pubbliche della Corte e dalle argomentazioni del Procuratore nella procedura ex art. 87(7) dello Statuto, emerge che la CPI avrebbe più volte invitato lo Stato italiano a fornire chiarimenti sulle procedure interne, senza ricevere risposta o senza che fossero indicati gli specifici problemi sollevati solo a posteriori dal Ministro<sup>66</sup>. La violazione dell'obbligo di consultazione si estende anche al rimpatrio di Almasri, che è stato attuato senza informare preventivamente la Corte. Ciò avrebbe consentito di esplorare soluzioni alternative, come l'espulsione verso un Paese diverso dalla Libia, ad esempio in uno degli altri Stati Parte cui la Corte aveva indirizzato le richieste di cooperazione. È da notare che la giurisprudenza della Corte attribuisce un peso decisivo, nell'accertare la violazione degli obblighi di cooperazione, al fatto che lo Stato abbia attivato tempestivamente e partecipato in buona fede alle consultazioni<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> Soltanto la questione della traduzione degli atti sembra essere stata rilevata. V. ICC-01/11-163-Red2, cit., par. 16. *Ivi*, ai par. 37-38, si fa riferimento ad altri contatti tra la Corte e lo Stato italiano. Queste parti dell'atto d'intervento del Procuratore sono redatte e non consentono di ricostruire il contenuto di questi scambi.

<sup>67</sup> CPI, Camera preliminare II, *Prosecutor v. Al-Bashir*, decisione sulla base dell'articolo 87(7) dello Statuto di Roma sulla mancata ottemperanza della richiesta di arresto e consegna di Omar Al-Bashir da parte del Sudafrica, ICC-02/05-01/09-302, 6 luglio 2017, par. 127 ss.; CPI, Camera d'appello, *Prosecutor v. Al-Bashir*, sentenza sul deferimento

In secondo luogo, per quanto riguarda la liberazione di Almasri da parte dell'autorità giudiziaria, l'Italia sembra essere venuta meno all'obbligo, previsto dall'art. 59(5) dello Statuto e dalla regola 117(4)-(5) del Reg. di procedura e prova, di notificare alla CP competente la richiesta di scarcerazione della difesa, al fine di consentire alla camera di formulare le sue raccomandazioni<sup>68</sup>. L'ordinanza di scarcerazione non fa menzione né della notifica alla Corte della richiesta della difesa, né di osservazioni pervenute dalla CP. Risulta pertanto disatteso anche l'obbligo, previsto dalle disposizioni citate, di «tenere pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese quelle sulle misure per prevenire la fuga della persona, prima di adottare la decisione». Peraltro, nessuna misura utile a prevenire la fuga è stata imposta dall'autorità giudiziaria<sup>69</sup>, mentre le autorità politiche hanno direttamente facilitato l'uscita dal territorio italiano di Almasri, comportamento che potrebbe integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 378 del codice penale<sup>70</sup>.

La giurisprudenza della Corte ha chiarito che anche la mera inazione o ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle misure di cooperazione può fondare un accertamento di *non-compliance*<sup>71</sup>. In questo senso, mentre le autorità di polizia e giudiziarie hanno operato in maniera tempestiva, così non si può dire della principale autorità politica coinvolta, che ha ingiustificatamente ritardato l'esercizio delle sue competenze e omesso di fornire le necessarie informazioni alla Corte<sup>72</sup>. Anche la mancanza di adeguato coordinamento tra autorità nazionali, se ha l'effetto di impedire o ritardare l'attuazione delle richieste, può fondare un accertamento della violazione degli obblighi di cooperazione<sup>73</sup>.

---

della Giordania nell'appello riguardante Al-Bashir, ICC-02/05-01/09-397-Corr, 6 maggio 2019, par. 201 ss. Sul punto, v. O. BEKOU, *Dealing with Non-cooperation at the ICC: Towards a More Holistic Approach*, in *International Criminal Law Review*, 2019, 923-924.

<sup>68</sup> L'obbligo è trasposto nell'ordinamento italiano dall'art. 11, co. 3, L. 237/2012.

<sup>69</sup> La possibilità di imporre tali misure è prevista dall'art. 11, co. 3, L. 237/2012, che fa espresso rinvio agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p.

<sup>70</sup> Si tratta del delitto di favoreggiamento, esteso dall'art. 10, co. 9, L. 237/2012 alla condotta di chi aiuti taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche degli organi della CPI. Questa ipotesi di reato è indicata nella comunicazione relativa al procedimento incardinato presso il tribunale dei ministri, inviata dal Procuratore della Repubblica di Roma alla Presidente Meloni, ai Ministri Nordio e Piantedosi, e al Sottosegretario Mantovano.

<sup>71</sup> CPI, Camera preliminare V(b), *Prosecutor v. Kenyatta*, decisione sulla richiesta del Procuratore di una pronuncia di mancata ottemperanza sulla base dell'art. 87(7), ICC-01/09-02/11-982, 3 dicembre 2014, par. 42.

<sup>72</sup> Il procuratore sostiene che le decisioni dell'esecutivo italiano hanno avuto «apparent political nature» e sono state il frutto di un «concerted effort to ensure NJEEM's quick release and transfer to Libya» (v. ICC-01/11-163-Red2, cit. par. 47-48).

<sup>73</sup> *Ivi*, par. 33.

## 6. (segue) La procedura ex art. 87(7) dello Statuto di Roma: presupposti e possibili conseguenze

L'art. 87(7) dello Statuto prevede che la Corte possa accertare in sede giurisdizionale la violazione degli obblighi di cooperazione quando ricorrono cumulativamente due presupposti: a) che lo Stato non abbia ottemperato a una richiesta di cooperazione in violazione delle disposizioni dello Statuto; b) che l'inottemperanza abbia impedito alla Corte di esercitare le sue funzioni e i suoi poteri<sup>74</sup>. Si tratta di un procedimento *sui generis* nel quadro delle funzioni giurisdizionali della Corte, poiché non ha ad oggetto la responsabilità penale individuale, bensì l'accertamento della violazione di obblighi internazionali da parte dello Stato<sup>75</sup>. L'esercizio di questo potere ha natura discrezionale e può comportare, oltre all'accertamento della violazione, il deferimento della mancata cooperazione all'Assemblea degli Stati Parte (ASP) e/o, se la situazione era stata riferita dal Consiglio di sicurezza, anche a quest'ultimo, «in order to seek external assistance to obtain cooperation with the request at issue or to otherwise address the lack of cooperation by the requested State»<sup>76</sup>.

Il deferimento agli organi politici è questione distinta dall'accertamento della violazione degli obblighi di cooperazione e ha anch'esso carattere discrezionale<sup>77</sup>. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che tale deferimento non è automatico e non costituisce «the standard response to each instance of non-compliance, but only one that may be sought when the Chamber concludes that it is the most effective way of obtaining cooperation in the concrete circumstances at hand»<sup>78</sup>. In alcuni casi la Corte ha esercitato questa discrezionalità nel senso di non rinviare la questione agli organi politici, anche alla luce dell'attitudine costruttiva dello Stato interessato (dimostrata, ad esempio, con l'attivazione delle consultazioni)<sup>79</sup> e della prassi di tali organi, in particolare del Consiglio di

<sup>74</sup> Si tratta di requisiti cumulativi, v. ICC-02/05-01/09-397-Corr, cit., par. 184.

<sup>75</sup> O. BEKOU, *Dealing with Non-cooperation*, cit., 915; C. KREB, K. PROST, *Article 87*, in K. AMBOS (ed.), *Commentary*, cit., 2475-2476. V. anche ICC-01/09-02/11-982, cit., par. 81.

<sup>76</sup> CPI, Camera d'appello, *Prosecutor v. Kenyatta*, sentenza sull'appello del Procuratore avverso la 'Decisione sulla richiesta del Procuratore di una pronuncia di mancata ottemperanza sulla base dell'art. 87(7) dello Statuto', ICC-01/09-02/11-1032, 19 agosto 2015, par. 55.

<sup>77</sup> CPI, Camera preliminare II, decisione sulla base dell'articolo 87(7) dello Statuto sulla mancata ottemperanza da parte della Mongolia della richiesta di cooperare nell'arresto e consegna di Vladimir Vladimirovich Putin e deferimento all'Assemblea degli Stati Parte, ICC-01/22-90, 24 ottobre 2024, par. 12.

<sup>78</sup> ICC-01/09-02/11-1032, cit., par. 51.

<sup>79</sup> ICC-02/05-01/09-302, cit., par. 127-132.

sicurezza<sup>80</sup>. Nel caso qui esaminato, il Procuratore ha sostenuto l'opportunità del deferimento a entrambi gli organi considerata la gravità degli inadempimenti e la «natura politica» delle decisioni dell'esecutivo, la necessità di riconoscere pienamente il ruolo delle vittime e per favorire in futuro l'adeguamento dell'Italia ai propri obblighi internazionali<sup>81</sup>.

I testi normativi non prevedono meccanismi di *enforcement* coattivo rispetto alle decisioni di accertamento della mancata cooperazione. Pertanto, le conseguenze del deferimento ad ASP e Consiglio di sicurezza sono perlopiù limitate alla discussione pubblica della mancata cooperazione, volta a stigmatizzare il comportamento dello Stato inadempiente<sup>82</sup>. Per quanto riguarda il Consiglio, tale organo avrebbe senz'altro la possibilità di adottare anche misure sanzionatorie per favorire l'attuazione degli obblighi rimasti inadempiti. Questa possibilità si scontra, tuttavia, con gli ostacoli politici che limitano la capacità decisionale del Consiglio in generale e nelle interazioni con la CPI, che hanno subito negli anni una notevole contrazione<sup>83</sup>. Per quanto riguarda l'ASP, essa ha tra le sue attribuzioni quella di considerare «ogni questione relativa alla mancata cooperazione» in vista di una risposta collettiva all'illecito dello Stato inadempiente<sup>84</sup>. L'ASP si è dotata di due diverse procedure per affrontare i casi di mancata cooperazione<sup>85</sup>. Una prima procedura, definita di carattere «formale», presuppone l'accertamento giudiziale della non cooperazione e prevede la possibilità di una riunione urgente del Bureau per discutere la questione, l'invio di lettere aperte da parte del Presidente allo Stato interessato, la convocazione di una discussione pubblica tramite il c.d. *New York Working Group*, e conduce all'adozione di un report sui casi di mancata cooperazione da sottoporre a discussione alla prima riunione utile dell'ASP<sup>86</sup>. Una seconda procedura, definita «informale» e pensata per «impending and on-going situations of non-

<sup>80</sup> *Ivi*, par. 138, la Corte ha richiamato il fatto che in altre sei occasioni di mancato arresto e consegna il deferimento al Consiglio non aveva portato ad alcuna conseguenza pratica data l'assenza di un meccanismo di *follow-up* per trattare questi casi in seno all'organo.

<sup>81</sup> ICC-01/11-163-Red2, cit., par. 48.

<sup>82</sup> Sull'importanza del «blaming and shaming effect», v. CPI, Camera d'appello, *Prosecutor v. Al-Bashir*, osservazioni della Prof.ssa Annalisa Ciampi in base alla regola 103 del Regolamento di procedura e prova, ICC-02/05-01/09-363, 18 giugno 2018, 12.

<sup>83</sup> Non si registrano, ad esempio, nuovi *referral* del Consiglio di sicurezza dal febbraio 2011.

<sup>84</sup> Art. 112(2)(f) dello Statuto. Sul ruolo e sui poteri dell'ASP, v. G. NESI, *The Organs of the International Criminal Court and Their Functions in the Rome Statute. The Assembly of States Parties*, in F. LATTANZI, W. A. SCHABAS (eds.), *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court*, vol. 1, Ripa Fagnano Alto, 1999, 1233-1250. Per un'analisi della recente prassi dell'ASP in tema di cooperazione, v. A. AMADIO, *La 23ª sessione dell'Assemblea degli Stati Parte allo Statuto di Roma: quale futuro per la Corte Penale Internazionale?*, in *Osservatorio SIOI*, marzo 2025.

<sup>85</sup> ICC-ASP/10/Res.5 as amended by ICC-ASP/11/Res.8, annex I and ICC-ASP/17/Res.5, annex II.

<sup>86</sup> *Ivi*, par. 13-15.

cooperation», si basa sui buoni uffici del Presidente dell'ASP nei riguardi dello Stato interessato<sup>87</sup>. L'ASP ha anche sviluppato un *toolkit* per l'implementazione delle procedure informali sulla non cooperazione<sup>88</sup>. Nonostante questi sforzi, l'efficacia pratica di questi meccanismi rimane piuttosto limitata<sup>89</sup>.

L'Italia avrebbe dovuto presentare le sue osservazioni nel procedimento ex art. 87(7) dello Statuto entro il 17 marzo 2025. Tuttavia, il Governo ha richiesto in due occasioni una proroga, giustificata sulla base dell'opportunità di attendere gli sviluppi del procedimento incardinato presso tribunale dei ministri<sup>90</sup>. La Corte ha concesso una proroga fino al 6 maggio 2025<sup>91</sup>, giorno in cui l'Italia ha depositato la sua memoria composta da vari allegati, alcuni dei quali confidenziali<sup>92</sup>. Sebbene il contenuto di questi documenti non sia interamente pubblico, dagli allegati resi disponibili in forma redatta si è appreso per la prima volta che l'Italia avrebbe ricevuto dalla Libia – il 20 gennaio 2025 e dunque nelle more dell'attuazione della precedente richiesta di cooperazione della CPI – una richiesta di rimpatrio/estradizione di Almasri<sup>93</sup>. Secondo la ricostruzione italiana, ciò configurerebbe un'ipotesi di concorso di richieste (*competing requests*) ai sensi dell'art. 90 dello Statuto<sup>94</sup>. In conformità a tale disposizione e a quella corrispondente nel diritto interno (art. 2, co. 2, L. 237/2012), l'Italia ritiene che ricorressero le condizioni per dare priorità all'esecuzione della richiesta libica, dal momento che la CPI avrebbe ignorato l'esistenza di un procedimento nazionale a carico di Almasri su condotte che «potrebbero corrispondere a quelle descritte nel mandato della Corte penale internazionale», in possibile violazione del principio di complementarità<sup>95</sup>. Nello scritto italiano, inoltre, si ribadisce la posizione del Ministro Nordio circa le presunte incongruenze

<sup>87</sup> *Ivi*, par. 16-23.

<sup>88</sup> ICC-ASP/15/31/Add.1 as revised by ICC-ASP/17/31, annex III.

<sup>89</sup> Così G. SLUITER, S. TALONTSI, *Credible and Authoritative Enforcement of State Cooperation with the International Criminal Court*, in O. BEKOU, D. BIRKETT (eds.), *Cooperation and the International Criminal Court. Perspectives from Theory and Practice*, Leiden/Boston, 2016, 108-109.

<sup>90</sup> Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima richiesta di estensione dei termini, ICC-01/11-167-Anx1, 13 marzo 2025; Presidenza del Consiglio dei Ministri, seconda richiesta di estensione dei termini, ICC-01/11-175-Anx1, 17 aprile 2025. I procedimenti penali interni non rivestono comunque carattere pregiudiziale rispetto alla procedura di *non-compliance*.

<sup>91</sup> CPI, Camera preliminare I, prima decisione sull'estensione dei termini per la presentazione di osservazioni, ICC-01/11-171, 25 marzo 2025; CPI, Camera preliminare I, seconda seconda decisione sull'estensione dei termini per la presentazione di osservazioni, ICC-01/11-176, 17 aprile 2025.

<sup>92</sup> CPI, Camera preliminare I, trasmissione degli atti relativi alle osservazioni presentate dall'Italia, ICC-01/11-177, 16 maggio 2025 e relativi allegati (in particolare gli allegati II e III).

<sup>93</sup> ICC-01/11-177-AnxIII-tEng.

<sup>94</sup> ICC-01-177-AnxII, 5-8.

<sup>95</sup> *Ivi*, 6-7.

del mandato che avrebbero impedito la tempestiva trasmissione degli atti al PG di Roma<sup>96</sup>. Lo stesso può dirsi per la difesa dell'operato del Ministro dell'interno, la cui decisione di rimpatrio viene presentata come «la misura più rapida da adottare al fine di tutelare la sicurezza nazionale», escludendo che questa possa avere avuto il fine di eludere le indagini della CPI<sup>97</sup>. Nel formulare le proprie conclusioni, peraltro, l'Italia fa esplicita ammissione di non aver attivato la procedura di consultazione con la Corte, attribuendone il motivo alle «particolari circostanze» del caso di specie<sup>98</sup>. Al di là della fondatezza delle argomentazioni giuridiche italiane, è quantomeno singolare che l'esistenza della richiesta di estradizione libica quale possibile ostacolo giuridico alla cooperazione con la CPI sia emersa per la prima volta da documenti parzialmente riservati nella procedura di *non-compliance* davanti alla CPI, mentre di essa non è vi è alcuna menzione nelle informative parlamentari.

## 7. Considerazioni conclusive

La mancata cooperazione dell'Italia nel caso Almasri è un segnale molto preoccupante in una temperie storica in cui è in gioco la sopravvivenza del progetto di una credibile giustizia penale internazionale permanente. Il coinvolgimento della CPI in situazioni ad alto tasso di politicizzazione, come le indagini in Ucraina e Palestina, espone la Corte e i suoi organi a continue pressioni, tentativi di delegittimazione e attacchi diretti a menomarne le funzioni<sup>99</sup>.

In questo quadro, l'inadempimento italiano appare ancor più criticabile alla luce del fatto che il ricercato, a differenza di quanto accaduto in quasi tutti i precedenti di mancato arresto e consegna, non è tra i soggetti che potrebbero godere, in base al diritto internazionale generale, di immunità personale. Come è noto, la giurisprudenza della Corte nei casi Kenyatta, Al-Bashir e Putin, ha dovuto confrontarsi con il problema dei rapporti tra lo Statuto di Roma (in particolare l'irrilevanza delle immunità di cui all'art. 27 dello Statuto) e le norme di diritto internazionale consuetudinario in

---

<sup>96</sup> *Ivi*, 8-9.

<sup>97</sup> *Ivi*, 9-11.

<sup>98</sup> *Ivi*, 12.

<sup>99</sup> Si veda, ad esempio il regime sanzionatorio approvato dall'amministrazione americana con l'ordine esecutivo del Presidente Trump del 6 febbraio 2025.

tema di immunità dei capi di Stato e di governo<sup>100</sup>. Mentre gli Stati Parte inadempienti in quei casi potevano tentare di giustificare la loro decisione facendo leva sull'esistenza di obblighi internazionali apparentemente contrastanti, l'Italia non può difendere il suo operato su tali basi. L'invocazione della concorrente richiesta di estradizione libica – formulata con singolare tempismo ed eseguita con particolare sollecitudine – dovrà ora essere vagliata dalla CP quanto ai possibili effetti sui profili di responsabilità dello Stato italiano.

I recenti sviluppi politico-militari in corso in Libia potrebbero incidere in modo significativo sugli sviluppi della vicenda Almasri. Il 12 maggio 2025 il Governo libico ha depositato presso la Cancelleria una dichiarazione di accettazione della competenza della CPI per i crimini commessi nel Paese dal 2011 al 2027<sup>101</sup>. Occorrerà verificare se questa inaspettata quanto instabile situazione possa portare in futuro alla consegna di Almasri da parte delle autorità libiche che, con l'accettazione della giurisdizione, hanno formalmente assunto l'obbligo di cooperare con la CPI<sup>102</sup>.

Sul piano interno, la vicenda Almasri ha messo in luce serie criticità nel meccanismo di cooperazione previsto dalla L. 237/2012. Se l'interpretazione di PG e corte di appello di Roma fosse quella corretta, si dovrebbe concludere che la disciplina nazionale non permette il pieno e tempestivo adeguamento agli obblighi internazionali di cooperazione, soprattutto in casi d'urgenza. È quindi auspicabile un approfondimento sugli interventi correttivi necessari, sia sul piano legislativo – ad esempio chiarendo i confini del ruolo del Ministro della giustizia e prevedendo rimedi in caso di inazione – sia sul piano interpretativo, come si è tentato di suggerire in questa sede.

In conclusione, il caso Almasri mostra da parte dell'Italia un atteggiamento, purtroppo condiviso anche da altri Paesi occidentali, tendente a subordinare la cooperazione con la CPI a valutazioni di mera convenienza politica, attraverso una lettura a geometria variabile degli obblighi di cooperazione<sup>103</sup>. Questa impostazione è confermata dalla mancata partecipazione dell'Italia ad

---

<sup>100</sup> Da ultimo si può segnalare, sebbene la questione non sia ancora stata trattata dalla Corte, il mancato arresto da parte dell'Ungheria del primo ministro israeliano Netanyahu in occasione della sua recente visita nel Paese, cui è seguito l'avvio da parte ungherese dell'iter per il recesso dallo Statuto di Roma.

<sup>101</sup> CPI, comunicato stampa del 15 maggio 2025.

<sup>102</sup> Così stabilisce l'art. 12(3) dello Statuto di Roma.

<sup>103</sup> Si vedano le reazioni tiepide o contrarie di alcuni Paesi occidentali rispetto ai mandati d'arresto all'indirizzo di Netanyahu e Gallant, R. INGBER, *Mapping State Reactions to ICC Arrest Warrants for Netanyahu and Gallant*, in *Just Security*, 6 marzo 2025.

iniziative di sostegno alla CPI a fronte delle sanzioni statunitensi<sup>104</sup> e da affermazioni giuridicamente avventate circa la presunta impossibilità di arrestare altri destinatari di mandati d'arresto, come il primo ministro israeliano<sup>105</sup>.

Questo stato di cose costituisce un serio vulnus per la credibilità internazionale dell'Italia e contraddice vistosamente la lunga tradizione di politica estera giuridica di un Paese che ha tenuto a battesimo lo Statuto di Roma e ha dato un contributo significativo allo sviluppo del diritto internazionale penale negli ultimi decenni.

---

<sup>104</sup> L'Italia, ad esempio, non ha partecipato al Joint Statement in Support of the International Criminal Court (ICC), 7 febbraio 2025, sottoscritto da 79 Stati Parte dopo l'approvazione delle sanzioni americane.

<sup>105</sup> Si vedano le dichiarazioni del Ministro Tajani, in particolare sulla necessità di riconoscere le immunità spettanti ai capi di Stato e di governo: [https://www.corriere.it/politica/25\\_gennaio\\_15/tajani-italia-pronta-a-inviare-militari-arrestare-netanyahu-le-immunita-vann-rispettate-82a230ef-040f-4fd5-ac5b-a07d2d4e9x1k.shtml](https://www.corriere.it/politica/25_gennaio_15/tajani-italia-pronta-a-inviare-militari-arrestare-netanyahu-le-immunita-vann-rispettate-82a230ef-040f-4fd5-ac5b-a07d2d4e9x1k.shtml).